

Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale

Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità dell'Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TITOLO I

Articolo 1 - Scopo, finalità e ambito di applicazione

1. La Camera di Commercio di Vicenza, di seguito Camera, a norma dell'articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.s.m.i., ed in conformità a quanto previsto nel proprio Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali che operano nella circoscrizione territoriale di competenza.

2. Lo scopo del presente Regolamento è quello di definire, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/90 e s.s.m.i., i criteri e le modalità cui la Camera si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti privati e a soggetti pubblici.

3. La Camera concede contributi e agevolazioni: a) nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio; b) in coerenza con i propri fini istituzionali, con la programmazione pluriennale e con le linee strategiche di intervento indicate nella relazione previsionale e programmatica annuale e nella relazione al preventivo; c) nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in tema di aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie, nonché delle disposizioni nazionali in tema di trasparenza, antiriciclaggio ed anticorruzione e di eventuali future disposizioni nazionali attinenti alla materia.

4. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento: a) le imprese di cui all'Articolo 2195 e seguenti del Codice Civile che abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Vicenza (di cui al capo I del presente Regolamento "Contributi diretti alle imprese") ed eventualmente altri soggetti registrati nel Repertorio Economico Amministrativo (REA); b) i soggetti pubblici (di cui al capo II del presente Regolamento "Contributi ad Enti, Organismi o Associazioni"); c) i soggetti privati portatori di interessi generali per il sistema economico locale, quali: associazioni imprenditoriali rappresentative dei settori economici (associazioni di categoria) e loro società di servizi, consorzi di imprese (di cui al capo II del presente Regolamento "Contributi ad Enti, Organismi o Associazioni"); d) i privati cittadini (di cui al capo III del presente Regolamento "Sostegni economici a privati cittadini").

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento: a) le Aziende speciali costituite dalla Camera di Commercio, l'Unione Regionale delle Camere del Veneto, l'Unioncamere Nazionale e gli Enti, Associazioni, Consorzi e altri Organismi nei quali la

Camera è presente e che non possono essere considerati “terzi”; b) i contributi e le agevolazioni disciplinati da altri regolamenti della Camera.

Articolo 2 - Programmazione e pubblicità

1. La Camera, nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale, individua le linee strategiche di intervento, le azioni da sviluppare e gli obiettivi da realizzare per lo sviluppo economico provinciale, le esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali tenendo conto delle risorse disponibili in bilancio e della situazione congiunturale, nonché degli indirizzi di politica economica governativa e regionale.

2. Sulla base delle linee strategiche di cui al precedente comma e in conformità al presente Regolamento, la Giunta camerale, con proprie deliberazioni, adotta: a) specifici bandi per contributi diretti alle imprese (di cui al capo I del presente Regolamento); b) un bando unico annuale per iniziative di settore e trasversali e un bando unico annuale per iniziative di cultura e turismo, per la concessione di contributi camerali a sostegno di progetti/iniziative di soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali (di cui al capo II del presente Regolamento); c) appositi bandi per la concessione di sostegni (ad es. borse di studio) a privati cittadini per finalità rilevanti per lo sviluppo economico locale (di cui al capo III del presente Regolamento).

3. La Camera di Commercio dà idonea divulgazione dei bandi di cui alle lett. a), b) e c) di cui al precedente comma 2 nel sito istituzionale ed eventualmente con altre forme di pubblicità.

4. La Camera di Commercio redige e gestisce i bandi unici e i bandi alle imprese in conformità al Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 e s.s.m.i. ove applicabile, e in conformità alle vigenti normative in materia.

CAPO I

CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE

BANDI SPECIFICI

Articolo 3 - Beneficiari

1. Ai sensi del presente Capo I possono essere beneficiari di contributi camerali le imprese di cui all'Articolo 2195 e ss. del Codice Civile, appartenenti a tutti i settori economici, che abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Vicenza, ed eventualmente altri soggetti registrati nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) in possesso dei requisiti previsti dagli appositi bandi di concorso e in regola con il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Vicenza, o che provvedono a regolarizzare la posizione entro 10 giorni di calendario dalla richiesta camerale.

Articolo 4 - Competenze, criteri generali e modalità

1. Per l'attuazione e l'applicazione del presente Capo del Regolamento gli organi competenti sono la Giunta camerale e il Dirigente preposto o il soggetto da lui delegato.

2. La Giunta camerale adotta con propria deliberazione il bando specifico per ogni iniziativa oggetto di contributo, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) dare la priorità ad iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti e/o solo temporanei;
- b) favorire la rotazione dei soggetti e delle iniziative che fruiscono dei contributi;
- c) aprire le iniziative a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, in modo trasparente e senza discriminazioni.

3. In ogni specifico bando la Giunta camerale stabilisce, inoltre, le modalità per la concessione dei contributi disciplinando nel dettaglio i seguenti aspetti:

- a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'iniziativa promozionale;
- b) i soggetti ammessi e non ammessi;
- c) il tipo di intervento ammesso a contributo;
- d) il limite minimo dell'intervento;
- e) la misura del contributo e il suo limite massimo per impresa e/o intervento;
- f) le spese ammesse e non ammesse a contributo;
- g) le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto corrispondente;
- h) i tempi di attuazione dell'iniziativa e le modalità di erogazione del contributo;
- i) l'individuazione dei criteri di ammissione e di esclusione delle domande;
- j) le modalità di comunicazione delle eventuali richieste di integrazione delle domande;
- k) la gestione delle imprese ammesse a contributo senza copertura e il loro eventuale ripescaggio in fase di rendicontazione;
- l) i termini di concessione dei contributi fissando un termine massimo di 90 giorni dalla chiusura del bando (la data di chiusura del bando coincide con l'ultima data utile fissata dal singolo bando per presentare la domanda);
- m) i termini di liquidazione dei contributi fissando un termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della rendicontazione o dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste;
- n) le modalità per effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

4. Il Dirigente preposto o il soggetto da lui delegato adotta tutti gli atti di gestione relativi alla ricezione delle domande, alla valutazione delle stesse, alla richiesta di eventuali dichiarazioni richieste ai fini del rispetto della normativa comunitaria e nazionale, alla eventuale comunicazione di richieste di integrazione o di esclusione per mancanza di requisiti, alla redazione della graduatoria degli ammessi fino all'erogazione del contributo e degli esclusi e alla pubblicità degli atti sul sito camerale in conformità con la vigente normativa sulla tutela dei dati personali e sulla privacy e in conformità al Registro dei Trattamenti (REGI).

5. In fase di istruttoria il Dirigente preposto o il soggetto da lui delegato può avvalersi della collaborazione di esperti esterni all'Ente per l'esame delle domande di contributo relative a tipologie di intervento per cui sono necessarie specifiche competenze tecniche. In questo caso potrà essere costituita una Commissione presieduta dal Dirigente preposto o dal soggetto da lui delegato e i componenti non dovranno trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale.

CAPO II

CONTRIBUTI A ENTI, ORGANISMI O ASSOCIAZIONI

BANDO UNICO ANNUALE

Articolo 5 - Beneficiari

1. Ai sensi del presente Capo II possono beneficiare di contributi camerali, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere soggetti pubblici e soggetti privati portatori di interessi generali per il sistema economico locale.

2. Per soggetti privati portatori di interessi generali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni imprenditoriali rappresentative dei settori economici (associazioni di categoria) e loro società di servizi, consorzi di imprese.

3. L'iniziativa promossa da soggetti di cui al comma 1 dovrà essere senza scopo di lucro e di interesse generale per il sistema economico provinciale vicentino.

4. Il bando unico annuale è di norma suddiviso in un bando che riguarda le iniziative di settore e trasversali e in un bando che riguarda le iniziative di cultura e turismo.

Articolo 6 - Bando unico, criteri oggettivi e di opportunità

1. La Giunta camerale, sulla base di quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica dell'anno in corso e nella relazione al preventivo:

a) definisce, se lo ritiene opportuno, la ripartizione delle risorse per le iniziative a favore dello sviluppo dei settori economici e/o alle linee strategiche o prioritarie di intervento;

b) adotta, con propria deliberazione, il bando unico annuale per le iniziative di settore e trasversali con cui individua le linee strategiche di intervento, le azioni da sviluppare e gli obiettivi cui i soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali devono attenersi nella presentazione delle domande. Del bando contributivo unico annuale viene data idonea pubblicità sul sito camerale.

2. La Giunta camerale, sulla base di quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica dell'anno in corso e nella relazione al preventivo adotta, con propria deliberazione, il bando unico annuale per le iniziative di cultura e turismo con cui individua le linee strategiche di intervento, le azioni da sviluppare e gli obiettivi cui i soggetti pubblici e

privati portatori di interessi generali devono attenersi nella presentazione delle domande. Del bando contributivo unico annuale viene data idonea pubblicità sul sito camerale.

3. La Giunta camerale definisce, inoltre, all'interno dei bandi unici annuali i criteri che saranno utilizzati per selezionare le iniziative oggetto di richiesta di contributo.

4. I criteri sono di due tipi: criteri oggettivi e criteri di opportunità. La valutazione dei criteri oggettivi spetta al Dirigente preposto. La valutazione dei criteri di opportunità è di competenza della Giunta camerale, su proposta di un gruppo tecnico di componenti della Giunta camerale in rappresentanza dei settori.

5. I criteri potranno essere differenziati in base agli stanziamenti previsti nel bando contributivo unico annuale (ad esempio i criteri per le iniziative di tipo culturale potranno essere diversi da quelli relativi alle iniziative di settore) ma dovranno comunque essere articolati in modo da tenere conto della rilevanza ai fini della promozione dell'economia provinciale e utilità per le imprese, concentrando le risorse su iniziative di maggior rilievo, e dei criteri che il beneficiario intende adottare per la misurazione dell'efficacia dell'iniziativa/progetto.

6. Ogni domanda sarà valutata sulla base di un punteggio massimo complessivo di 100 punti: il punteggio massimo è di 70 punti per i criteri oggettivi e di 30 punti per i criteri di opportunità.

7. Solo se la domanda totalizza un punteggio minimo di 50 punti in ordine ai criteri oggettivi, la domanda verrà sottoposta all'attenzione della Giunta per la valutazione di opportunità.

8. La domanda ammessa dovrà ottenere dalla Giunta camerale un punteggio minimo per i criteri di opportunità di 15 punti ai fini della concessione del contributo o dell'ammissione in graduatoria.

9. Nei bandi unici annuali la Giunta camerale stabilisce nel dettaglio i punteggi da attribuire ai criteri e le modalità della procedura nel rispetto della ripartizione delle competenze tra organo politico e organo di gestione.

10. I bandi unici annuali definiscono i termini di concessione dei contributi fissando un termine massimo di 120 giorni dalla chiusura del bando (la data di chiusura del bando coincide con l'ultima data utile fissata dal singolo bando per presentare la domanda).

11. I bandi unici definiscono le modalità per effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va presentata nei termini e con le modalità fissate dai bandi unici annuali e secondo la modulistica predisposta dall'ufficio competente a gestire l'istruttoria. Il bandi unici annuali identificano nel dettaglio anche i soggetti ammissibili a contributo, nel rispetto di quanto definito all'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 8 - Iniziative non ammissibili

1. Non sono ammessi interventi per iniziative:
 - a) già concluse alla data di spedizione della domanda di contributo;
 - b) finalizzate, anche parzialmente, a finanziare il funzionamento degli enti ed organismi assegnatari dei benefici economici;
 - c) realizzate da organismi privati (ad esempio associazioni di categoria e loro società e strutture) alle quali iniziative non sia garantito l'accesso a parità di condizioni per tutte le imprese interessate del settore di appartenenza, indipendentemente dall'adesione a tali organismi;
 - d) previste da altri bandi della Camera di Commercio di Vicenza.
2. I bandi unici annuali possono identificare ulteriori cause di inammissibilità.

Articolo 9 - Spese ammesse e non ammesse al contributo

1. Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate unicamente le spese direttamente imputabili all'iniziativa, documentabili in sede di rendiconto attraverso fatture, ricevute di pagamento e/o altro documento contabile e fiscale. Il dettaglio delle spese ammissibili e non ammissibili viene effettuato nei bandi unici annuali e le spese per le iniziative di tipo culturale e turistiche potranno essere diverse da quelle relative alle iniziative di settore e trasversali.
2. I bandi unici annuali potranno anche prevedere l'ammissibilità di eventuali spese generali, di amministrazione interna, di organizzazione e di personale dipendente in una percentuale massima delle spese vive e dirette progettuali fissata dai bandi unici annuali tenendo conto anche della normativa europea sugli aiuti di Stato. Le spese generali, di amministrazione interna, di organizzazione e di personale dipendente sono rendicontabili solo se espressamente previste nella domanda di contributo e purché correlate alle azioni da svolgere in relazione al progetto per il quale si chiede il contributo. I bandi unici annuali definiscono le modalità di rendicontazione di dette spese.

Articolo 10 - Misura del contributo camerale

1. I progetti ammessi a contributo verranno finanziati per un importo che non potrà eccedere il 60% dei costi preventivati e ammessi e comunque fino al massimo del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa. La percentuale effettiva di contributo verrà fissata dai singoli bandi unici.
2. I bandi unici annuali definiscono l'importo massimo del contributo e la spesa minima richiesta, potendo adottare importi differenti tra bandi per iniziative di settore e trasversali e bandi per iniziative di cultura e turismo.

Articolo 11 - Istruttoria della domanda

1. La disciplina di dettaglio inerente l'istruttoria e la procedura di valutazione dei progetti è rinviata ai bandi unici annuali che dovranno comunque rispettare il riparto di competenze fissato nell'articolo 6 del presente Regolamento per quanto attiene alla valutazione dei criteri oggettivi e di opportunità.

2. I bandi unici annuali definiscono le specifiche cause di esclusione delle domande e la normativa sugli aiuti di Stato applicabile ove l'iniziativa si configuri come aiuto di Stato.

3. La pubblicità degli atti sul sito camerale avviene in conformità con la vigente normativa sulla tutela dei dati personali e sulla privacy e in conformità al REGI.

Articolo 12 - Rendicontazione e liquidazione

1. I termini e le modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo sono stabilite nei bandi unici annuali.

2. È facoltà del singolo bando unico annuale autorizzare una sola proroga dei termini di conclusione dell'iniziativa definendone anche le specifiche modalità di richiesta; in ogni caso le iniziative devono concludersi entro il termine che sarà fissato nei bandi unici annuali.

3. La rendicontazione dovrà in ogni caso evidenziare gli obiettivi e i vantaggi raggiunti sul piano di interesse generale per l'economia locale, da documentare con le modalità definite in sede di domanda per misurare l'efficacia del progetto/iniziativa.

4. Il contributo, nel caso in cui il rendiconto consuntivo evidenzia una contrazione dei costi, subirà una conseguente riduzione proporzionale.

5. La mancata rendicontazione nei termini stabiliti dai bandi unici annuali comporta la decadenza dal contributo da parte del soggetto beneficiario.

6. I casi di revoca del contributo sono dettagliati nei bandi unici annuali.

7. I bandi unici annuali definiscono i termini di liquidazione dei contributi fissando un termine massimo di 180 giorni dal ricevimento della rendicontazione o dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste.

8. È ammessa la rendicontazione di spese diverse da quelle preventivate purché ricomprese in quelle previste dal singolo bando unico annuale e purché, in sede di rendicontazione, venga spiegato il motivo dello scostamento che non deve aver determinato una modifica sostanziale dell'iniziativa/progetto iniziale, ferma restando la necessaria presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dal singolo bando; rimane ferma l'impossibilità di rendicontare spese generali, di amministrazione interna, di organizzazione e di personale dipendente non espressamente previste in fase di presentazione della domanda.

9. I bandi unici annuali definiscono la percentuale minima di spesa che deve essere rendicontata, pena la decadenza dal contributo.

CAPO III

SOSTEGNI ECONOMICI A PRIVATI CITTADINI

Articolo 13 - Beneficiari

1. Ai sensi del presente Capo III possono essere beneficiari di sostegni camerali i privati cittadini, diversi dalle imprese e dai soggetti portatori di interessi generali di cui ai precedenti due Capi del presente Regolamento, purché tali sostegni soddisfino finalità rilevanti per lo sviluppo economico della provincia di Vicenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammissibili borse di studio a studenti che accedono alla formazione tecnica superiore oppure a studenti che accedono a corsi per professioni di cui il territorio lamenta la carenza, o per master universitari. La Camera di Commercio gestisce tali sostegni in conformità alle vigenti normative in materia.

Articolo 14 - Competenze, criteri generali e modalità

1. Per l'attuazione e l'applicazione del presente Capo del Regolamento gli organi competenti sono la Giunta camerale e il Dirigente preposto.

2. La Giunta camerale adotta con propria deliberazione il bando specifico per ogni iniziativa oggetto di sostegno tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) dare la priorità ad iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti e/o solo temporanei;
- b) aprire le iniziative a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, in modo trasparente e senza discriminazioni.

3. In ogni specifico bando la Giunta camerale stabilisce, inoltre, le modalità per la concessione dei sostegni disciplinando nel dettaglio i seguenti aspetti:

- a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'iniziativa promozionale;
- b) i soggetti ammessi e non ammessi;
- c) il tipo di intervento ammesso;
- d) la misura del sostegno e il suo limite massimo per beneficiario;
- e) le spese ammesse e non ammesse a contributo;
- f) le modalità di presentazione della domanda e dell'eventuale rendiconto corrispondente;
- g) i tempi di attuazione dell'iniziativa e le modalità di erogazione del sostegno;
- h) l'individuazione dei criteri di ammissione e di esclusione delle domande;
- i) le modalità di comunicazione delle eventuali richieste di integrazione delle domande;
- j) i termini di concessione e di liquidazione dei contributi in relazione alla specificità del bando e dei soggetti terzi coinvolti nella fase di istruttoria;
- k) le modalità per effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

4. Il Dirigente preposto adotta tutti gli atti di gestione relativi alla ricezione delle domande, alla valutazione delle stesse, alla richiesta di eventuali dichiarazioni richieste ai fini del rispetto della normativa comunitaria e nazionale, alla eventuale comunicazione di richieste di integrazione o di esclusione per mancanza di requisiti, alla redazione della graduatoria degli ammessi fino all'erogazione del sostegno e degli esclusi e alla pubblicità degli atti sul sito camerale in conformità con la vigente normativa sulla tutela dei dati personali e sulla privacy e in conformità al REGI.

5. In fase di istruttoria il Dirigente preposto può avvalersi della collaborazione di esperti esterni all'Ente per l'esame delle domande qualora fossero necessarie specifiche competenze tecniche. In questo caso potrà essere costituita una Commissione presieduta dal Dirigente preposto e i componenti non dovranno trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale.

TITOLO II

Articolo 15 - Tutela della privacy

1. Il conferimento dei dati personali strettamente necessari ai fini del presente Regolamento è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di instaurare rapporti con la Camera di Commercio. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi delle vigenti normative in materia.

2. La modulistica predisposta per i bandi che saranno indetti, darà l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 16 - Norme finali

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo www.vi.camcom.it per la sua massima diffusione e conoscenza.

2. Sul medesimo sito saranno pubblicati e periodicamente aggiornati le notizie in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle concessioni/erogazioni dei contributi, ai sensi delle norme vigenti.

3. Il presente Regolamento si applicherà ai bandi indetti a partire dal giorno successivo alla sua adozione.